



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Norme in materia di governo idrogeologico del territorio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 2007 e alla legge regionale n. 5 del 2007".

Testo ddl

**Art. 1**

**Finalità**

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, la presente legge adegua l'ordinamento regionale in materia di governo idraulico, di assetto idrogeologico, di buon regime delle acque pubbliche e delle correlate attività di protezione civile.
2. Per le attività di competenza regionale nelle materie di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede, modificando le strutture organizzative attualmente incardinate nei diversi rami dell'amministrazione regionale, a individuare la direzione generale competente, articolata anche per strutture territoriali periferiche definite tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici.

**Art. 2**

**Risorse idriche e difesa del suolo. Funzioni della Regione. Modifiche dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)**

1. Al comma 1, dell'articolo 60 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) e successive modifiche ed integrazioni, sono apportare le seguenti modifiche:
  - a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di opere idrauliche nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i-ter)";
  - b) alla lettera f), dopo le parole "litri al secondo" sono aggiunte le parole "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi";
  - c) dopo la lettera i-bis) sono aggiunte le seguenti:

"i-ter) il compito di individuare il reticolo idrografico regionale, e in tale ambito, i corsi d'acqua principali;

i-quater) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i-ter) previste nel regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e nel regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669 (Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica);

i-quinqies) le funzioni nei corsi d'acqua principali di cui alla lettera i-ter) relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica di cui alle norme tecniche di attuazione del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, alle opere in alveo e agli attraversamenti;

i-sexies) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti alle opere di mitigazione della pericolosità e del rischio;

i-septies) le funzioni poste in capo all'autorità idraulica competente per l'alveo a valle delle grandi dighe dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 (Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe);

i-octies) le competenze previste dagli articoli 61 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)".

**Art. 3**

**Risorse idriche e difesa del suolo. Conferimenti agli enti locali. Modifiche dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006**

1. Al comma 1, dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera a), dopo le parole: "acque superficiali" sono aggiunte le seguenti: "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi";
  - b) alla lettera b) dopo le parole: "per usi domestici" sono aggiunte le seguenti: "e l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi ";
  - c) il numero 1 della lettera c) è sostituito dal seguente:

"1) opere idrauliche nei corsi d'acqua non ricompresi tra quelli principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter), ad esclusione di quelle di competenza dei consorzi di bonifica, anche in difetto di classificazione;"
  - d) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"c-bis) le funzioni previste dal regio decreto n. 523 del 1904 e dal regio decreto n. 2669 del 1937 nei corsi d'acqua per la parte ricadente nel territorio di competenza ad esclusione di quelli principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter);

"c-ter) le funzioni relative all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), riferiti a tutti gli interventi pubblici e privati, comprese le opere di mitigazione della pericolosità idraulica e del rischio idraulico, le opere in alveo e gli attraversamenti dei corsi d'acqua, rientranti interamente nell'ambito territoriale di competenza, ad esclusione di quelle previste alle lettere i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 dell'articolo 60. Gli interventi rientranti nell'ambito territoriale di più unioni di comuni, sono di competenza dei rispettivi enti che la esercitano coordinandosi tra di loro;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

c-quater) le funzioni relative all'approvazione degli studi redatti ai fini dell'applicazione del principio dell'invarianza idraulica di cui alle norme di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e alla effettiva attuazione degli interventi atti a garantirne il rispetto a seguito della trasformazione dei luoghi;".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale n. 9 del 2006, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le funzioni di cui al comma 1 sono attribuite anche alle città medie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna) non appartenenti a reti urbane o a reti metropolitane costituite e al comune di Burcei".

#### **Art. 4**

##### **Risorse umane**

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività poste in capo alla direzione generale di cui all'articolo 1, comma 2 e il rafforzamento delle proprie strutture territoriali periferiche l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire nei ruoli del proprio organico, anche mediante processi di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, otto ingegneri e otto geologi di categoria D nonché due figure dirigenziali anche mediante l'attivazione della procedura disciplinata dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. Lo svolgimento da parte degli enti locali delle funzioni di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) della legge regionale n. 9 del 2006, è agevolato attraverso le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 11 della presente legge. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessori).

#### **Art. 5**

##### **Modifiche dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa).**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 (Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa), all'articolo 6 della medesima legge, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le competenze poste in capo all'ufficio tecnico regionale dagli articoli 62, 65, 90, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono svolte dall'Agenzia regionale dell'edilizia abitativa (AREA).".



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

## **Art. 6**

### **Verifica di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il proprietario, il gestore, o il concessionario qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad attestare di aver effettuato le verifiche di sicurezza e i conseguenti adempimenti in attuazione delle direttive regionali emanate ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) sulla base di perizia giurata redatta da un ingegnere esperto nel settore idraulico e da un geologo, ciascuno per quanto di competenza, iscritti ai relativi albi professionali. Nell'attestazione si deve dare atto dell'avvenuto compimento di una delle seguenti condizioni:
  - a) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti, compresa l'individuazione del tempo di ritorno critico, con esito positivo;
  - b) espletamento delle verifiche di sicurezza e dei relativi adempimenti con esito negativo, verifica della sussistenza delle condizioni generali per la definizione degli interventi manutentivi o di adeguamento e la conseguente definizione dei predetti interventi nonché individuazione delle condizioni per l'esercizio provvisorio da assicurare nelle more della realizzazione dei medesimi interventi. Le condizioni di esercizio transitorio sono riportate nell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).
2. L'attestazione di cui al comma 1 e l'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904 sono depositate presso le autorità competenti di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006 e presso le autorità locali di protezione civile per il conseguente adeguamento dei piani di protezione civile alle condizioni di esercizio provvisorio delle infrastrutture.
3. Per le opere prive dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904, l'attestazione tiene luogo dell'autorizzazione stessa purché, per la condizione prevista alla lettera b) del comma 1, si attesti altresì la rispondenza delle opere ai requisiti minimi richiesti dalle norme di settore vigenti all'epoca della loro realizzazione oppure che l'opera sia stata realizzata prima dell'entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 1956, n. 38 (Disciplina delle acque pubbliche e degli impianti elettrici) dal medesimo soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del capo VII del regio decreto n. 523 del 1904.
4. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale accerta il possesso, da parte del proprietario, del gestore o del concessionario delle infrastrutture, delle attestazioni di cui ai commi 1 e 2 oppure, per le infrastrutture realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'autorizzazione di cui al capo VII del regio decreto n. 523 del 1904 e, se ne rilevi l'assenza, ne dà immediata comunicazione alle autorità di protezione civile che provvedono al tempestivo adeguamento del piano di protezione civile, con l'eventuale interdizione all'utilizzo dell'infrastruttura, ed alle autorità di cui agli articoli 60 e 61 della legge regionale n. 9 del 2006, per gli eventuali provvedimenti inerenti al buon regime delle acque.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

#### **Art. 7**

**Sbarramenti esistenti. Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna)**

1. All'articolo 5, comma 3 della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione Sardegna) sono soppresse le seguenti parole: "dal Servizio del Genio civile competente per territorio e sono".

#### **Art. 8**

**Mappatura e monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale.**

1. Con la finalità di mantenere costantemente aggiornato il quadro della consistenza e dello stato di realizzazione delle opere di mitigazione, di supportare la pianificazione delle nuove opere e la programmazione di risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione di quelle esistenti, la Regione attiva un'apposita piattaforma informatica per la mappatura e il monitoraggio delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e per la raccolta delle informazioni tecnico-amministrative relative alla singola opera. Attraverso l'uso della medesima piattaforma la Regione provvede alla mappatura ed al monitoraggio delle infrastrutture di attraversamento o comunque interferenti con il reticolo idrografico regionale. Le pubbliche amministrazioni appartenenti al sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali e gli altri enti coinvolti nella realizzazione e nella gestione delle opere sono tenuti a trasmettere i dati necessari secondo le indicazioni operative impartite dalla Regione.

#### **Art. 9**

**Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche - Spese generali. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto)**

1. Al comma 12, lettera a) dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto) le parole "le opere idrauliche di seconda categoria" sono sostituite dalle parole "le opere idrauliche ricadenti nei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali)"

#### **Art. 10**

**Disposizioni transitorie**

1. Fino all'individuazione del reticolo idrografico regionale e in tale ambito dei corsi d'acqua principali di cui all'articolo 60, comma 1, lettera i-ter) della legge regionale n. 9 del 2006, il reticolo idrografico di riferimento è quello individuato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna e i corsi d'acqua principali sono quelli nei quali sono presenti opere



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

idrauliche già identificate di seconda categoria e quelli nei quali vi sono grandi dighe alle quali si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1.
3. Il conferimento delle funzioni agli enti locali previsto dall'art. 3 diviene efficace contestualmente al trasferimento, da parte della Regione agli stessi enti locali, della prima annualità di finanziamento di cui all'art. 11.

**Art. 11**

**Norma finanziaria**

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, relativi ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, sono quantificati, rispettivamente, in euro 960.000 ed in euro 1.040.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (Missione 01, Programma 10, Titolo 01 – Missione 09, Programma 01, Titolo 01).
2. Agli stessi oneri, pari a complessivi euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si fa fronte mediante pari riduzione, per i medesimi anni, delle somme relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 della L.R. n. 1 del 11 gennaio 2018 (Legge di stabilità 2018 – Tab. C) relativa agli interventi di cui all'articolo 8, comma 22 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 08, Programma 02, Titolo 02, Capitolo SC05.0836).
3. Agli ulteriori adempimenti previsti dalla presente legge, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
4. Nel bilancio della Regione per gli anni 2018-2020, sono introdotte le seguenti variazioni:

**SPESA**

In diminuzione

MISSIONE 08

PROGRAMMA 02

TITOLO 02

Cap. SC05.0836

COMPETENZA e CASSA 2018 Euro 2.000.000

COMPETENZA 2019 Euro 2.000.000

In aumento

MISSIONE 01

PROGRAMMA 10

TITOLO 01

Cap. SC01.0126

COMPETENZA e CASSA 2018 Euro 960.000

COMPETENZA 2019 Euro 960.000



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In aumento

MISSIONE 09

PROGRAMMA 01

TITOLO 01

Cap NI

COMPETENZA e CASSA 2018 Euro 1.040.000

COMPETENZA 2019 Euro 1.040.000